

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato


AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2026. Autorizzazione alla spesa per assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico-amministrativo - anno accademico 2025/2026 - Istituzioni AFAM. (26A01684).....	Pag. 1
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
ORDINANZA 30 gennaio 2026. Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di <i>Anoplophora glabripennis</i> Motschulsky in Regione Veneto. (Ordinanza n. 13). (26A01682).....	Pag. 4
ORDINANZA 30 gennaio 2026. Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di <i>Popillia japonica</i> Newman in Liguria e Veneto. (Ordinanza n. 12). (26A01683).....	Pag. 6
DECRETO 24 marzo 2026. Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. (26A01681).....	Pag. 8
DECRETO 27 marzo 2026. Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Vino Candia dei Colli Apuani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC Candia dei Colli Apuani. (26A01642).....	Pag. 11



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 30 marzo 2026.

Esclusione del medicinale «midazolam (Bucolam)» dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per il trattamento di crisi convulsive acute prolungate in soggetti di età \geq 18 anni. (Determina n. 420/2026). (26A01726) *Pag.* 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido folico, «Acido Folico Mylan». (26A01643)..... *Pag.* 14

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Mylan». (26A01644)..... *Pag.* 15

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Teraman» (26A01645)..... *Pag.* 16

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon». (26A01646)..... *Pag.* 17

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Manasa» e «Suvamod» (26A01669)..... *Pag.* 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketoprofene sale di lisina, «Kelis gola». (26A01670) *Pag.* 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac sodico, «Diclofenac Mylan». (26A01676)..... *Pag.* 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina umana normale, «Gamunex». (26A01677) *Pag.* 19

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibillette». (26A01678) *Pag.* 19

Rettifica della determina IP n. 260 del 9 maggio 2024, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Orgalutan». (26A01679) *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di soluzione di glucosio con calcio, una emulsione di lipidi e una soluzione di amminoacidi con altri elettroliti, «Olimel». (26A01680) *Pag.* 20

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - Triennio 2022 - 2024 (26A01673) *Pag.* 21

Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A01651)..... *Pag.* 30

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Martino della Battaglia». (26A01647)..... *Pag.* 30

Domanda di modifica del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Vincisgrassi alla maceratese». (26A01648) *Pag.* 31

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo». (26A01649)..... *Pag.* 33


Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Salice Salentino». (26A01666).... *Pag.* 34

Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giorgio Martire nella Parrocchia dei Santi Germano e Prospero, entrambe in Peccioli. (26A01650) ... *Pag.* 35

Soppressione dell'Associazione laicale denominata «Pia Opera degli Esercizi Spirituali Chiusi», in Faenza. (26A01671)..... *Pag.* 35

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Pietro Apostolo nella Parrocchia dei Santi Germano e Prospero, entrambe in Peccioli. (26A01672) ... *Pag.* 35



**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (EN-PAB) in data 27 novembre 2025. (26A01667) . . . Pag. 35

Approvazione della delibera dell'ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 57/2025 - adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici, in data 9 dicembre 2025. (26A01668) Pag. 35

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13**Banca d'Italia**

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2026.

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, sesto aggiornamento. (26A01604)





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2026.

Autorizzazione alla spesa per assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico-amministrativo - anno accademico 2025/2026 - Istituzioni AFAM.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l'art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 concernente il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante proroga di termini in materia di università e ricerca, e, in particolare, i commi 6, 7 e 8, relativamente all'utilizzo di graduatorie vigenti ai fini del reclutamento e del conferimento di incarichi e all'applicazione

dall'anno accademico 2025/2026 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 143/2019;

Visto l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal comma 1, deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, i commi 653 e 655, con riferimento alle graduatorie, e il comma 654, relativo al calcolo del *turn over*;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera e), che stabilisce che, per le istituzioni statali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le assunzioni a tempo indeterminato sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, ai sensi di quanto disposto all'art. 4, comma 2, tale decreto è da adottarsi entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ed in particolare l'art. 17, comma 11, che stabilisce che, fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed in particolare il comma 1, secondo cui, tra l'altro, le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle altre graduatorie nazionali esistenti;

Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n. 128 del 2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento;

Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l'altro, che il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020-



2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

Visto l'art. 4, comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, che prevede l'applicazione anche per l'anno accademico 2025/2026 delle disposizioni che consentono l'utilizzo delle graduatorie nazionali di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, che le disposizioni relative alle modalità semplificate di reclutamento non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'art. 1, comma 147-bis, che prevede tra l'altro che le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'art. 22-bis in materia di statizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, con cui sono stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in corso di statizzazione e per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale ivi in servizio;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'art. 14, comma 4-*quater*, che prevede che gli elenchi A e B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e in particolare l'art. 6, comma 4-*ter*, come modificato dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possano reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui al predetto art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 36 del 2022, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e comma 5-*bis* e all'art. 35-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023 in materia di reclutamento del personale docente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ed in particolare l'art. 17, comma 9, concernente la modalità di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l'art. 59, comma 9-*ter*, introdotto dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale prevede che a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, le stesse possano indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'art. 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, procedure di reclutamento straordinarie riservate ai docenti che abbiano maturato negli ultimi otto anni almeno tre anni accademici di insegnamento in corsi ordinamentali con contratto a tempo determinato;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, misure urgenti anche in materia di scuola e università, e in particolare il comma 1 dell'art. 1-*quater*, in base al quale, tra l'altro, per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, recante «accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale» del personale tecnico-amministrativo;



Visto il comma 3-*bis* del citato art. 19 del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'Area elevata professionalità o all'Area terza di cui all'Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

Visto l'art. 64-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ed in particolare l'art. 17, comma 13, concernente la modalità di reclutamento a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024;

Considerato che tale Contratto collettivo nazionale di lavoro introduce un nuovo ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con decorrenza dal 1° maggio 2024;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 in base al quale il *turn over* del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 2, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, il quale prevede che, in prima applicazione, si disponga la conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate dalle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale secondo quanto previsto dalla Tabella 1 allegata al citato decreto;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle università;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

Visto il comma 827 dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024, ove si dispone che le amministrazioni pubbliche possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto che il 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni relativi all'anno accademico 2024/2025 sono pari a euro 25.663.198,00;

Vista la nota del 26 settembre 2025, prot. n. 9526, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca richiede l'autorizzazione per l'anno accademico 2025/2026 a destinare al reclutamento a tempo indeterminato una spesa complessiva pari a euro 19.247.398,50, pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, come disposto dal comma 827 dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024;

Considerato che con la suddetta nota del 26 settembre 2025, prot. n. 9526, si comunica che i risparmi derivanti da cessazioni dal servizio al 1° novembre 2025 sono pari a euro 19.247.398,50 come calcolate avendo come riferimento la tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024 relativa agli indici di costo medio equivalente delle cessazioni delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del 25 novembre 2025, prot. n. 57640, che, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. n. 247510 del 21 novembre 2025, ha espresso il formale concerto sullo schema del presente decreto;

Vista la nota del Ministero per la pubblica amministrazione - Ufficio legislativo del 19 dicembre 2025, prot. n. 1417, che ha comunicato di non avere osservazioni ostative da formulare all'ulteriore corso del provvedimento;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che l'amministrazione di cui al presente provvedimento potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Ritenuto, di poter autorizzare, per l'anno accademico 2025/2026, l'assunzione in servizio a tempo indeterminato di personale nei limiti della spesa complessiva pari a euro 19.247.398,50;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo;

Sulla proposta del Ministro per l'università e la ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è autorizzato per l'anno accademico 2025/2026 a una spesa complessiva di euro 19.247.398,50 da destinare al reclutamento a tempo indeterminato.



2. Nelle more della definizione dell'*iter* autorizzatorio previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, e al fine di assicurare il regolare e ordinato avvio dell'anno accademico 2025/2026, le Istituzioni AFAM possono procedere all'avvio delle procedure di mobilità e di reclutamento mediante inserimento nei relativi bandi di apposita clausola che condizioni l'assunzione in servizio all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di attribuzione della spesa complessiva per assunzioni alle istituzioni, provvede alla conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale secondo quanto previsto dalla tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca trasmette, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2026

*per Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 880*

26A01684

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

ORDINANZA 30 gennaio 2026.

Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis Motschulsky* in Regione Veneto. (Ordinanza n. 13).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regio-



lamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante;

Visto l'art. 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergenza fitosanitaria, l'adozione immediatamente, da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata nonché l'elaborazione del Piano d'azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo e la sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto

e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il documento tecnico ufficiale n. 36 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 13 luglio 2023, recante «Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis Motschulsky*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;


Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29 settembre 2025 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora glabripennis (Motschulsky)* e per l'eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all'interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893;

Visto il Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021;

Vista la comunicazione del 20 ottobre 2025 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Veneto ha trasmesso il Piano d'azione per la gestione dell'emergenza *Anoplophora glabripennis Motschulsky* nel territorio del Veneto ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

Vista la nota prot. Masaf n. 3451 del 7 gennaio 2026, recante «Avvio della gestione finanziaria anno 2026 - art. 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni»;



Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, in corso di registrazione presso Corte dei conti in data 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Considerato il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario regionale del Veneto in considerazione delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 19/2021, e volti a mitigare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione;

Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie di emergenza al fine di contrastare l'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis Motschulsky* nel territorio del Veneto;

Preso atto delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis Motschulsky* nel territorio del Veneto, contenute nel Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario regionale competente, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 12-13 novembre 2025;

Ritenuto necessario approvare il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario della Regione Veneto ai fini dell'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis Motschulsky*, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente ordinanza è approvato il «Piano d'azione per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis Motschulsky* in Veneto» di cui all'allegato I, parte integrante del presente atto, finalizzato all'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis Motschulsky* nel territorio della Regione Veneto.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2026

Il direttore: FARAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 193

AVVERTENZA:

Gli allegati dell'ordinanza n. 13 del 30 gennaio 2026, recante «Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis Motschulsky* in Regione Veneto» parte integrante del presente atto, sono pubblicati sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale al seguente indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it>

26A01682

ORDINANZA 30 gennaio 2026.

Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica Newman* in Liguria e Veneto. (Ordinanza n. 12).

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;


Vista la nota prot. Masaf n. 0016985 del 22 giugno 2016 inerente l'istituzione del Tavolo tecnico scientifico *Popillia Japonica* successivamente modificato con nota Masaf prot. n. 0664979 del 10 dicembre 2025;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008



della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante;

Visto l'art. 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergenza fitosanitaria, l'adozione immediatamente, da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata nonché l'elaborazione del Piano d'azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo e la sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il documento tecnico ufficiale n. 38 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 13 luglio 2023, recante «Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo: *Popillia japonica*»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica Newman* e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;

Vista l'ordinanza n. 5 del 28 settembre 2023 del Servizio fitosanitario nazionale, finalizzata all'adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica Newman* in Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0154311 del 3 aprile 2024, ad oggetto «Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica Newman*»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Visto il documento tecnico ufficiale n. 16 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 26 agosto 2024, recante «Protocollo diagnostico per l'identificazione di *Popillia japonica*»;

Vista l'ordinanza n. 9 del 20 gennaio 2025 del Servizio fitosanitario nazionale, finalizzata alla definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;



Visto il programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021;

Vista la comunicazione del 5 settembre 2025 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Liguria ha trasmesso il Piano d'azione per la gestione dell'emergenza *Popilla japonica Newman* nel territorio della Liguria ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

Vista la nota prot. n. 0465976 del 18 settembre 2025 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Veneto ha trasmesso il Piano d'azione per la gestione dell'emergenza *Popilla japonica Newman* nel territorio del Veneto ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

Vista la nota prot. Masaf n. 3451 del 7 gennaio 2026, recante «Avvio della gestione finanziaria anno 2026 - art. 21, comma 17, della legge 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, in corso di registrazione presso Corte dei conti in data 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Considerati i Piani d'azione elaborati dai Servizi fitosanitari regionali della Liguria e del Veneto in considerazione delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 19/2021, e volti a mitigare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione;

Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie di emergenza al fine di contrastare l'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* nel territorio della Liguria e del Veneto;

Preso atto delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* nel territorio della Regione Liguria e Veneto, contenute nei Piani d'azione elaborati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 12-13 novembre 2025;

Ritenuto necessario approvare i Piani d'azione elaborati dal Servizio fitosanitario della Regione Liguria e dal Servizio fitosanitario della Regione Veneto ai fini dell'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman*, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente ordinanza sono approvati il «Piano d'azione regionale per il contrasto di *Popillia japonica Newman* in Liguria» di cui all'allegato I e il «Piano d'azione per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di

Popillia japonica Newman in Veneto» di cui all'allegato II, i quali costituiscono parte integrante del presente atto, finalizzati all'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica Newman* nel territorio della Regione Liguria e del Veneto.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2026

Il direttore: FARAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 211

AVVERTENZA:

Gli allegati dell'ordinanza n. 12 del 30 gennaio 2026, recante «Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica Newman* in Liguria e Veneto» parte integrante del presente atto, sono pubblicati sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale al seguente indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it>

26A01683

DECRETO 24 marzo 2026.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;



Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), punto 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che una varietà può essere considerata «comunemente nota» se è oggetto di domanda di privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), punto 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che una varietà può essere considerata «comunemente nota» se è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dal Servizio fitosanitario centrale;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispone che una varietà ritenuta idonea, a seguito dei risultati di prova e su parere del Gruppo di lavoro permanente, venga iscritta nel registro nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489265, recante le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Visto il decreto del Ministro della sovranità alimentare e delle foreste del 18 aprile 2025, n. 180158, che modifica il decreto 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 20 febbraio 2026, n. 85510, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133, inerente l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale;

Vista la direttiva direttoriale prot. n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, al n. 155;

Viste le istanze pervenute, finalizzate all'iscrizione di nuove varietà al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 16 febbraio 2026;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 19 marzo 2026;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), punti 2 e 3, e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le varietà indicate nell'allegato I, parte integrante del presente decreto, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

2. Il registro, aggiornato con le informazioni di cui al comma 1, è consultabile per esteso sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione>

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 2026

Il direttore generale: ANGELINI



Elenco delle varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTTORE O RICHIEDENTE (-R)	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTE	TIPO POLPA
<i>Fragaria × ananassa</i> Duchesne ex Rozier	UCD ROYAL ROYCE			451 - R	DU			20201376	62957	16/01/2023					
<i>Malus domestica</i> Borkh.	GOLDEN PARSI			106	CR										
<i>Prunus armeniaca</i> L.	ZI' RAMUNNO			367 - R	DUR										



AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

26A01681

DECRETO 27 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Vino Candia dei Colli Apuani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC Candia dei Colli Apuani.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione

delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026, con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026 n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità



politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024, del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti

vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2015, n. 84458, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2015, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto al Consorzio di tutela del Vino Candia dei Colli Apuani ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Candia dei Colli Apuani;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela del Vino Candia dei Colli Apuani, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238, del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio di tutela del Vino Candia dei Colli Apuani richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC Candia dei Colli Apuani;

Considerato che il Consorzio di tutela del Vino Candia dei Colli Apuani ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC Candia dei Colli Apuani. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 2198/2025 del 3 settembre 2025 (prot. Masaf n. 0414539/2025) dall'organismo delegato, Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;


Considerato che con la suddetta nota (prot. Masaf n. 0414539/2025) l'organismo delegato comunicava che alcuni soci non risultavano inseriti nel sistema di controllo della DOC «Candia dei Colli Apuani».

Vista la nota prot. n. 477973 del 22 settembre 2025, con cui è stato comunicato al Consorzio che alcuni soci non risultavano inseriti nel sistema di controllo della DOC «Candia dei Colli Apuani», condizione essenziale per la validità del perimetro consortile ai fini del rinnovo dell'incarico;

Vista la successiva documentazione trasmessa dal Consorzio acquisita al protocollo n. 0058387 del 6 febbraio 2026, comprensiva del verbale assembleare recante la delibera di aggiornamento dell'elenco dei soci, con l'esclusione delle imprese non inserite nel sistema di controllo e la contestuale inclusione di operatori regolarmente assoggettati ai controlli e rivendicanti la produzione della denominazione;

Considerato che l'aggiornamento dell'elenco soci, così come deliberato, risulta conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di rappresentatività dei consorzi di tutela ai sensi dell'art. 41 della legge n. 238/2016;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al di Tutela del Vino Candia dei Colli Apuani



a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC Candia dei Colli Apuani;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 dicembre 2015, n. 84458, al Consorzio di tutela del Vino Candia dei Colli Apuani, con sede legale in Massa (MS), Largo Matteotti, 22, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC Candia dei Colli Apuani.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 10 dicembre 2015, n. 84458, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 marzo 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A01642

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 marzo 2026.

Esclusione del medicinale «midazolam (Buccolam)» dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per il trattamento di crisi convulsive acute prolungate in soggetti di età ≥ 18 anni. (Determina n. 420/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica

amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);


Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;



Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 570/2014 del 9 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 139 del 18 giugno 2014, relativa all'inserimento del medicinale «midazolam (Buccolam)», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di crisi convulsive acute prolungate in soggetti di età ≥ 18 anni, già sottoposti a terapia in età pediatrica;

Vista, altresì, la determina AIFA n. 884/2020 del 27 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 219 del 3 settembre 2020, di modifica alla predetta determina AIFA n. 570/2014 del 9 giugno 2014, relativa all'inserimento nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, del medicinale per uso umano «midazolam (Buccolam)» per il trattamento di crisi convulsive acute prolungate in soggetti di età ≥ 18 anni, al fine di consentire dunque la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale anche per i pazienti adulti con esordio delle crisi dopo i 18 anni e comparsa di crisi prolungate o in *cluster*;

Rilevato che la CSE dell'AIFA nella riunione del 20, 21, 22, 23 e 24 ottobre 2025 ha disposto la rimborsabilità del medicinale «Buccolam (midazolam)» per il trattamento di crisi convulsive acute prolungate, in bambini da tre mesi ad adulti nonché la rimozione del suddetto medicinale dagli elenchi ai

sensi della legge n. 648/1996 per l'indicazione: «trattamento di crisi convulsive acute prolungate in soggetti di età ≥ 18 anni»;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 28 gennaio 2026, n. 11;

Vista la determina AIFA n. 291/2026 del 13 marzo 2026, pubblicata sul portale «TrovaNormeFarmaco», come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2026, avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e modifica del regime di fornitura del medicinale BUCCOLAM»;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale «midazolam (Buccolam)», dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di crisi convulsive acute prolungate in soggetti di età ≥ 18 anni;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «midazolam (Buccolam)» è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di crisi convulsive acute prolungate in soggetti di età ≥ 18 anni.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2026

Il Presidente: NISTICÒ

26A01726

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido folico, «Acido Folico Mylan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 76/2026 del 20 marzo 2026

Codice pratica AIN/2022/2766

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «ACIDO FOLICO MYLAN», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 – Milano – Italia

Confezioni:

«5 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 050485010 (in base 10) 1J4PSL (in base 32)

«5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 050485022 (in base 10) 1J4PSY (in base 32)
«5 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 050485034 (in base 10) 1J4PTB (in base 32)
«5 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 050485046 (in base 10) 1J4PTQ (in base 32)

Principio attivo: acido folico


Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Fine Foods and Pharmaceuticals NTM S.p.a.,
Via Grignano, 43 - 24041 Brembate (BG) – Italia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nm).



Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative

Il titolare A.I.C. è tenuto a presentare entro sei mesi, quanto segue:

la *Clinical Overview* aggiornata con lo scopo di fornire un adeguato supporto a quanto riportato nell'RCP relativamente alle popolazioni speciali con considerazioni scientifiche pertinenti e motivate;

il modulo I con lettera di accesso aggiornata per la nuova versione del CEP.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei

rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01643**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Mylan».**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 81/2026 del 20 marzo 2026

Codici pratica: MCA/2023/196- C1B/2025/2533-C1B/2025/6249-C1A/2025/2673.

Procedure europee: IE/H/1312/001-002/DC, IE/H/1312/IB/001/G, IE/H/1312/001/P/001, IE/H/1312/IA/002/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APREMI-LAST MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: MYLAN S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - Milano - Italia;

confezioni:

«10 mg+20 mg+30 mg compresse rivestite con film» - 27 compresse (4 compresse da 10 mg, 4 compresse da 20 mg, 19 compresse da 30 mg) in blister pvc/al, confezione per l'inizio del trattamento - A.I.C. n. 052583010 (in base 10) 1L4QM2 (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» - 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 052583022 (in base 10) 1L4QMG (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» - 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/AL - A.I.C. n. 052583034 (in base 10) 1L4QMU (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» - 168 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 052583046 (in base 10) 1L4QN6 (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» - 168x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/AL - A.I.C. n. 052583059 (in base 10) 1L4QNM (in base 32);

principio attivo: apremilast.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta;

Delorbis Pharmaceuticals Limited - Industrial Area, Athinon 17, Ergates, Nicosia, 2643, Cipro;

Mylan Germany GmbH - Benzstrasse 1, Bad Homburg, 61352, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, dermatologo, reumatologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 2 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01644**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Teraman»**

Estratto determina AAM/AIC n. 83/2026 del 20 marzo 2026

Codici pratica: MCA/2023/76.

Procedura europea: CZ/H/1278/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERAMAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Pinciana n. 25 - 00198 Roma - Italia;

confezioni:

«5 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052692011 (in base 10) 1L811C (in base 32);

«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052692023 (in base 10) 1L811R (in base 32);

«10 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052692035 (in base 10) 1L8123 (in base 32);

«20 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052692047 (in base 10) 1L812H (in base 32);

«20 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052692050 (in base 10) 1L812L (in base 32);

«20 mg compresse masticabili» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052692062 (in base 10) 1L812Y (in base 32);

principio attivo: tadalafil;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Larissa Industrial Area, P.O Box 3012, Larissa, 41500 Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg compresse masticabili» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052692062 (in base 10) 1L812Y (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Per le restanti confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 30 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01645

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon».


Estratto determina di decadenza IP n. 180 del 26 marzo 2026

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società GMM Famra S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	A.I.C.	Data G.U.	Data decadenza
BISOLVON	«4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore	048034019	09/01/2020	10/01/2026

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01646



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Manasa» e «Suvamod»

Estratto determina AAM/PPA n. 176/2026 del 27 marzo 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/197.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Cipros S.r.l. con sede legale in via del Carmine n. 3 - 20121 Milano, codice fiscale 06142150488:

medicinale: MANASA:

049854019 - «5 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL-PVC/AL;

049854021 - «10 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL-PVC/AL;

049854033 - «20 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL-PVC/AL;

medicinale: SUVAMOD:

045384017 - «10 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL;

045384029 - «10 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL;

045384031 - «20 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL;

045384043 - «20 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL;

alla società Errekappa Consumer S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano, codice fiscale 11936180964.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01669

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketoprofene sale di lisina, «Kelis gola».

Estratto determina AAM/PPA n. 174/2026 del 27 marzo 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/299.

Cambio nome: N1B/2026/195.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia, Potenza, codice fiscale 01135800769;

medicinale: KELIS GOLA;

041843018 - «1,6% collutorio» flacone da 150 ml;

041843020 - «0,16% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml;

alla società Zeta Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana n. 38 - 36100 Vicenza, codice fiscale 00330790247.

Con variazione della denominazione del medicinale in GOLA-SEPT INFIAMMAZIONE E DOLORE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01670

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac sodico, «Diclofenac Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 166/2026 del 27 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 4 del foglio illustrativo per aggiornamento al *Company core datasheet* relativamente alla reazione avversa eruzione fissa, modifiche editoriali ed in accordo alla versione corrente del QRD template, relativamente al medicinale DICLOFENAC MYLAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 047332010 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 047332022 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 047332034 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice di procedura europea: PT/H/XXXX/WS/122.

Codice pratica: VC2/2025/243.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in - via Vittor Pisani n. 20 - 20124, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono



essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01676

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina umana normale, «Gamunex».

Estratto determina AAM/PPA n. 188/2026 del 27 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del grouping di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II B.II.d.2.c), modifica del metodo di analisi attualmente usato per la determinazione delle immunoglobuline (IgA) sul prodotto finito;

una variazione tipo IB B.II.d.1.b), aggiornamento delle specifiche del prodotto finito al fine di restringere i limiti di rilascio delle immunoglobuline A e conseguente modifica del paragrafo 2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette; adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette alla versione corrente del QRD *template*

relativamente al medicinale GAMUNEX (A.I.C. n. 045410) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: DE/H/0473/II/091/G.

Codice pratica: VC2/2025/357.

Titolare A.I.C.: Grifols Deutschland GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Colmarer Strabe 22, 60528, Francoforte, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01677

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilette».

Estratto determina IP n. 181 del 26 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA DIARIO 2 mg/0,03 mg Comprimidos Recubiertos Con Pelicula EFG 1X(21+7) dalla Spagna con numero di autorizzazione 78334 CN 701006.7, intestato alla società Gedeon Richter PLC. Gyömrői UT 19-21. 1103 Budapest (Ungheria) e prodotto da Gedeon Richter PLC. Gyömrői UT 19-21. 1103 Budapest Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052636038 (in base 10) 1L6BD6 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa bianca rivestita con film (attiva) contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo;
eccipienti: compresse bianche rivestite con film.

Nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;
amido di mais;
ipromellosa di tipo 2910;
talco;
potassio poliacrilato;
magnesio stearato;

Rivestimento:

alcool polivinilico;
titanio diossido (E171);
macrogol 3350;
talco;

Compresse verdi rivestite con film.

Nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina di tipo 12;
lattosio anidro;
amido di mais pregelatinizzato;
magnesio stearato;
silice colloidale anidra;

Rivestimento:

alcool polivinilico;
titanio diossido (E171);
macrogol 3350;
talco;
indaco carminio lacca d'alluminio (E132);
giallo chinolina lacca d'alluminio (E104);
ferro ossido nero (E172);
giallo tramonto FCF lacca d'alluminio (E110).

Officine di confezioni secondario:


BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;
PRICETAG AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.
1000 Sofia (Bulgaria);
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C. : 052636038.

Classe di rimborsabilità: C.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C. : 052636038.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01678 **Rettifica della determina IP n. 260 del 9 maggio 2024, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Orgalutran».**

Estratto determina IP n. 187 del 26 marzo 2026

È rettificata, nei termini che seguono la determina IP n. 260 del 9 maggio 2024, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo autorizzato dall'*European Medicines Agency - EMA* e identificato con n. EU/1/00/130/001, codice A.I.C. n. 051187019 (in base 10), 1JU3BC (in base 32) il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 121 del 25 maggio 2024, ove riportato:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo

Codice A.I.C.: 051187019

RRL - Su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, endocrinologo, ginecologa)

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo

Codice A.I.C.: 051187019

RRL - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (specialista esperto nel trattamento della infertilità).

Disposizioni finali: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01679**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di soluzione di glucosio con calcio, una emulsione di lipidi e una soluzione di aminoacidi con altri elettroliti, «Olimel».**

Estratto determina AAM/PPA n. 169/2026 del 27 marzo 2026

È autorizzata la variazione tipo IA Q.II.e.6.a.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale OLIMEL nelle confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«Periferico N4E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1000 ml - A.I.C. n. 039941671 (base 10) 162XK7 (base 32);

«N7E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1000 ml - A.I.C. n. 039941683 (base 10) 162XKM (base 32);

«N9E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1000 ml - A.I.C. n. 039941695 (base 10) 162XKZ (base 32);

«N12E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1000 ml - A.I.C. n. 039941707 (base 10) 162XLC (base 32).

Principio attivo soluzione di glucosio con calcio, una emulsione di lipidi e una soluzione di aminoacidi con altri elettroliti

Codice pratica: C1A/2026/602.

Codice di procedura europea: FR/H/0419/001;003;005;007/IA/106.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico, 89, 00142, Roma, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura


Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, specialista in scienze dell'alimentazione e della nutrizione clinica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01680

**AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

**Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità -
Triennio 2022 - 2024**

Il giorno 27 febbraio 2026 alle ore 13,20 ha avuto luogo, presso la sede dell'Aran, l'incontro tra l'A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'area sanità.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità triennio 2022-2024.

Per l'A.Ra.N. Presidente Cons. Antonio Naddeo (*firmato*)

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
NAAO ASSOMED (<i>firmato</i>)	COSMED (<i>firmato</i>)
FEDERAZIONE CIMO-FESMED (<i>firmato</i>)	CIDA (<i>firmato</i>)
AAROI EMAC (<i>firmato</i>)	COSMED (<i>firmato</i>)
FASSI D (<i>firmato</i>)	CODIRP (<i>firmato</i>)
FP CGIL (<i>firmato</i>)	CGIL (<i>non firmato</i>)
FVM (<i>firmato</i>)	COSMED (<i>firmato</i>)
UIL FPL (<i>firmato</i>)	UIL (<i>firmato</i>)
FEDERAZIONE CISL MEDICI (<i>firmato</i>)	CISL (<i>firmato</i>)

ALLEGATO

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA SANITÀ**

Periodo 2022-2024

Indice

TITOLO I Disposizioni generali

Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Art. 3 Conferme

Capo II Relazioni sindacali

Art. 4 Modifiche agli articoli 5 e 7 del CCNL 23 gennaio 2024

TITOLO II Rapporto di lavoro

Art. 5 Periodo di prova

Art. 6 Ricostituzione del rapporto di lavoro

Art. 7 Esperienza ai fini del conferimento degli incarichi

Art. 8 Lavoro straordinario

Art. 9 Ferie e recupero festività soppresse

Art. 10 Patrocinio legale in caso di aggressioni

TITOLO III Trattamento economico dei dirigenti

Capo I Stipendio tabellare e altri emolumenti

Art. 11 Incrementi dello stipendio tabellare

Art. 12 Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento

Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi tabellari

Art. 14 Retribuzione di posizione

Art. 15 Indennità di specificità medico-veterinaria e indennità di specificità sanitaria

Art. 16 Indennità per incarico di direzione di struttura complessa

Art. 17 Clausola di garanzia

Capo II Fondi aziendali

Art. 18 Fondi aziendali

Capo III Compensi correlati alle condizioni di lavoro

Art. 19 Indennità di polizia giudiziaria

TITOLO IV Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 20 Termini di preavviso

TITOLO V Libera professione intramuraria

Art. 21 Tipologie di attività libero professionale intramuraria

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7, comma 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 22 febbraio 2024 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le aziende ed enti del comparto, ivi compresi gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e le Agenzie regionali protezione ambientale (ARPA), indicate all'art. 6 del CCNQ 3 agosto 2021.

2. Al personale di cui al comma 1, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

3. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti, RSA, Istituti zooprofilattici sperimentali ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, stipulato il 22 febbraio 2024 è riportato nel testo del presente contratto come «aziende ed enti».

4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legi-



slativo n. 165/2001». Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come «decreto legislativo n. 502 del 1992».

5. Nel testo del presente contratto per «dirigente responsabile» si intendono il dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, il responsabile di struttura semplice dipartimentale o distrettuale e il responsabile di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di «unità operativa» si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.

6. Nel testo del presente contratto con il termine di «articolazioni aziendali» si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel decreto legislativo n. 502 del 1992 (dipartimento, distretto, presidio ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini «unità operativa», «struttura organizzativa» o «servizi» si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti.

7. Per la semplificazione del testo la dizione «dirigente con incarico di direzione di struttura complessa» nel presente contratto è indicata anche con le parole «dirigente di struttura complessa» o di «direttore», dizione quest'ultima indicata dal decreto legislativo n. 254 del 2000.

8. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario nel testo, sono indicate come «dirigenti delle professioni sanitarie».

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende e enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, o con PEC, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro tre mesi dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale possono essere presentate entro tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro sei mesi dalla sua sottoscrizione definitiva. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. L'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

7. Il presente CCNL è oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti firmatarie, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

Conferme

1. Le disposizioni contenute nel CCNL del 23 gennaio 2024 e quelle, ancora vigenti, contenute nei CCNL precedenti a quest'ultimo concernenti le aziende e gli enti della presente area dirigenziale della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme e comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge e del CCNL.

2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 (Conferme) del CCNL del 23 gennaio 2024.

Capo II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 4.

Modifiche agli articoli 5 e 7 del CCNL 23 gennaio 2024

1. L'art. 5, comma 4 del CCNL 23 gennaio 2024 è così sostituito:

«4. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva che deve essere resa almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti:

a) gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS.; l'informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie);

b) ferma restando la specifica prerogativa aziendale in materia di costituzione dei fondi aziendali, la relativa costituzione con dettaglio sia delle voci di alimentazione sia delle singole voci di utilizzo nell'anno di competenza;

c) le informazioni relative alla copertura assicurativa di cui all'art. 65 del CCNL 19 dicembre 2019 (Copertura assicurativa per la responsabilità civile);

d) la quantificazione del fondo di cui all'art. 45, comma 1 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata).»

2. All'art. 7, comma 1 del CCNL 23 gennaio 2024 è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«l): piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale della quota di risorse di cui all'art. 1, comma 238 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinata al personale di cui al presente CCNL.»

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 5.

Periodo di prova

1. Il dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita in sei mesi. Il direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova previsto dall'art. 15, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502/1992.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di



infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa di servizio si applica l'art. 40 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio) del CCNL 23 gennaio 2024.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze dei dirigenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda o ente deve essere motivato.

6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dirigente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

9. Il dirigente:

a) proveniente dalla stessa azienda o ente che a seguito di vincita di un concorso cambia disciplina;

b) cui sia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico di direttore di struttura complessa, ivi compreso il distretto qualora le aziende o enti nel proprio atto aziendale lo configurino come incarico di struttura complessa;

c) già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, qualora ivi sia previsto l'espletamento del periodo di prova;

durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello stesso, ovvero in caso di recesso ai sensi del comma 5, è reintegrato, su richiesta, nella unità operativa di assegnazione e presidio ospedaliero o struttura territoriale sede dell'ordinaria attività lavorativa, disciplina, incarico e fascia di esclusività di provenienza.

10. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dirigente può essere applicato a più servizi dell'azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in attività proprie della qualifica e disciplina di appartenenza. Decorso positivamente il periodo di prova, il dirigente è assegnato all'Unità operativa di assegnazione e Presidio ospedaliero o Struttura territoriale sede dell'ordinaria attività lavorativa indicata nel contratto individuale di lavoro.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e salva la libera scelta del dirigente di essere assoggettato al periodo di prova ai sensi del medesimo comma, è esonerato dal periodo di prova il dirigente:

a. vincitore di concorso pubblico nella medesima qualifica e disciplina presso altre aziende o enti del comparto, che abbia già superato il periodo di prova;

b. che abbia svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato o sia stato assunto ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con o senza soluzione di continuità e almeno pari a dodici mesi nella medesima qualifica e disciplina presso la medesima azienda o presso aziende o enti del comparto.

L'esonerato di cui sopra determina la cessazione del rapporto di lavoro originario senza l'osservanza dei termini di preavviso qualora l'azienda o ente che riceve la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro lo consenta ai sensi dell'art. 20, comma 5 (Termini di preavviso).

12. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e salva la libera scelta del dirigente di essere assoggettato al periodo di prova ai sensi del medesimo comma, l'azienda o ente, può esonerare dal periodo di prova, i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità e almeno pari a dodici mesi nella medesima qualifica e disciplina presso altra

amministrazione pubblica. In tal caso l'esonerato determina la cessazione del rapporto di lavoro originario senza l'osservanza dei termini di preavviso qualora la parte che riceve la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro lo consenta ai sensi dell'art. 20, comma 5 (Termini di preavviso).

13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 16 (Periodo di prova) del CCNL 23 gennaio 2024.

Art. 6.

Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro, per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere entro cinque anni dalla data di cessazione la ricostituzione dello stesso.

2. L'azienda o ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale:

nella medesima disciplina e qualifica dirigenziale;

nell'incarico professionale iniziale di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera d) (Tipologie d'incarico) del CCNL 23 gennaio 2024. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio al momento della ricostituzione del rapporto di lavoro, l'azienda o ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 (Tipologie d'incarico), 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) e 24 del CCNL 23 gennaio 2024 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);

nella fascia di esclusività maturata ai sensi dell'art. 64, comma 2 del CCNL 23 gennaio 2024 (Indennità di esclusività) al momento della ricostituzione del rapporto di lavoro;

con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata.

3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell'azienda o ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

5. Qualora il dirigente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34 del CCNL 10 febbraio 2004 (Trattamento di fine rapporto).

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 18 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL 23 gennaio 2024.

Art. 7.

Esperienza ai fini del conferimento degli incarichi

1. L'art. 22, comma 5 del CCNL 23 gennaio 2024 è così sostituito:

«5. Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto, con o senza soluzione di continuità, presso:

aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione);

altre amministrazioni di comparti diversi;

ospedali privati accreditati;

ospedali, aziende ospedaliero-universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche degli altri paesi dell'Unione europea. Tale



esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali nonché certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti.»

2. La modifica introdotta con il presente articolo non si applica alle procedure di attribuzione e rinnovo incarichi avviate prima dell'entrata in vigore del presente CCNL.

Art. 8.

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 1, ultimo periodo del CCNL 23 gennaio 2024 (Orario di lavoro dei dirigenti), le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai dirigenti:

per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;

in seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilità.

In alternativa al pagamento, tali prestazioni possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi o recuperi orari, anche a giornata intera, da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi.

2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende ed enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

3. A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, la tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in:

euro 30,72 per lo straordinario diurno;

euro 34,73 per lo straordinario notturno o festivo;

euro 40,07 per lo straordinario notturno-festivo.

4. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 18, comma 2 (Fondi aziendali).

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 31 (Lavoro straordinario) del CCNL 23 gennaio 2024.

Art. 9.

Ferie e recupero festività soppresse

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL 23 gennaio 2024.

2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di ventotto giorni lavorativi.

3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie è di trentadue giorni lavorativi.

4. Ai dirigenti:

assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio: spettano ventisei giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure trenta giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni;

dopo tre anni di servizio: spettano ventotto giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure trentadue giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni

Nel computo dei periodi di servizio si considerano i periodi lavorati presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche in qualifiche non dirigenziali, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato.

5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

6. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire prioritariamente nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. Le giornate di riposo non fruite non sono monetizzabili. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestatato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Nel caso di mobilità le ferie maturate e non godute dal dipendente presso l'azienda o ente di provenienza vengono conservate e sono fruite presso la nuova azienda o ente.

8. Il dirigente che è stato assente ai sensi degli articoli 33 del CCNL 23 gennaio 2024 (Assenze giornaliere retribuite) e 35 del CCNL 23 gennaio 2024 (Assenze previste da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.

10. In relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è assicurato il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno -15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

11. L'azienda o ente concorda, tenuto conto delle richieste dei dirigenti, la pianificazione delle ferie annuali degli stessi e ne presidia il godimento al fine di garantire la loro fruizione nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Esse sono fruite, previa autorizzazione espressa e tempestiva, e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio. La pianificazione concordata delle ferie estive avviene entro il primo quadrimestre dell'anno.

12. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.

13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all'art. 33, comma 1, lettera b) del CCNL 23 gennaio 2024 (Assenze giornaliere retribuite). È cura del dirigente informare tempestivamente l'azienda o ente al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.

16. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporta di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre i termini di cui al comma 14.

17. L'azienda o ente o il direttore della struttura predispone sistemi di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione



delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento.

18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 32 (Ferie e recupero festività soppresse) del CCNL 23 gennaio 2024.

Art. 10.

Patrocinio legale in caso di aggressioni

1. L'azienda o ente è tenuta a garantire la sicurezza del dirigente nel luogo di lavoro attuando tutte le iniziative più opportune per la tutela dello stesso.

2. L'azienda o ente nell'ipotesi di aggressione nei confronti del dirigente ad opera di terzi, assume ogni onere di tutela per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dirigente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dirigente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.

3. L'azienda o ente, nei casi previsti al comma 2, può costituirsi parte civile.

4. Nell'ipotesi di aggressione l'azienda o ente prevede per il dirigente un supporto psicologico ove richiesto dal dirigente.

5. L'azienda o ente per l'applicazione del presente articolo può prevedere la copertura del rischio mediante specifica polizza assicurativa o altre analoghe misure.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

Capo I

STIPENDIO TABELLARE E ALTRI EMOLUMENTI

Art. 11.

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, previsto dall'art. 61, comma 3 del CCNL 23 gennaio 2024 (Incrementi stipendio tabellare), è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità, i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui ai precedenti due alinea.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le aziende, enti e istituti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, dall'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 1, terzo alinea, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare è rideterminato in euro 50.005,77.

Art. 12.

Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti medici e veterinari e agli ex medici condotti ed equiparati di cui all'art. 62 del CCNL 23 gennaio 2024.

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità dei dirigenti di cui all'art. 62, comma 2 del CCNL 23 gennaio 2024 è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi:

a) dirigenti medici:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 131,00 lordi mensili per tredici mensilità, i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui ai precedenti due alinea.

b) dirigenti veterinari:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 168,00 lordi mensili per tredici mensilità, i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui ai precedenti due alinea.

A seguito dell'applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti medici è rideterminato in euro 28.546,03 e per i dirigenti veterinari in euro 36.446,59.

3. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di cui all'art. 62, comma 3 del CCNL 23 gennaio 2024 è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 41,00 lordi mensili per tredici mensilità, i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui ai precedenti due alinea.

A seguito dell'applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo valore a regime annuo lordo è rideterminato in euro 8.889,81.

Art. 13.

Effetti dei nuovi stipendi tabellari

1. Gli incrementi degli stipendi tabellari stabiliti dagli articoli 11 (Incrementi dello stipendio tabellare) e 12 (Trattamento economico dei



dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) hanno effetto, alle scadenze e negli importi ivi previsti, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità di cui all'art. 51 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL 23 gennaio 2024, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 11 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 12 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale dirigente comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.

Art. 14.

Retribuzione di posizione


1. Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 22 (Tipologie d'incarico) del CCNL 23 gennaio 2024. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 18, comma 1 (Fondi aziendali) per tredici mensilità.

2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa, finanziata a carico del fondo di cui all'art. 18, comma 1 (Fondi aziendali), sono rideterminati come indicato nelle seguenti tabelle:

Tipologia di incarico gestionale		Valore in Euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di direzione di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. a) del CCNL del 23.1.2024)	- Area chirurgica	21.506,00
	- Area medica - Dirigenza sanitaria - Dirigenza professioni sanitarie	20.312,00
	- Area territorio - Dirigenza veterinaria	19.117,00
	Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale (art. 22, comma 1, par. I, lett. b) del CCNL del 23.1.2024)	14.935,00
Incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. c) del CCNL del 23.1.2024)		13.143,00

Tipologia di incarico professionale		Valore in Euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di altissima professionalità (art. 22, comma 1, par. II, lett. a) del CCNL del 23.1.2024)	A valenza dipartimentale (art. 22, comma 1, par. II, lett. a1) del CCNL del 23.1.2024)	14.935,00
	Articolazione interna di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. II, lett. a2) del CCNL del 23.1.2024)	13.143,00
Incarico professionale di alta specializzazione (art. 22, comma 1, par. II, lett. b) del CCNL del 23.1.2024)		8.034,00
Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. 22, comma 1, par. II, lett. c) del CCNL del 23.1.2024)		6.798,00
Incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) del CCNL del 23.1.2024)		2.511,00



4. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - finanziata a carico del fondo di cui all'art. 18, comma 1 (Fondi aziendali), è definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilità indicati nelle seguenti tabelle:

Tipologia di incarico gestionale	Valore in Euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di direzione di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. a) del CCNL del 23.1.2024)	52.966,00
Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale (art. 22, comma 1, par. I, lett. b) del CCNL del 23.1.2024)	44.060,00
Incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. c) del CCNL del 23.1.2024)	43.813,00

Tipologia di incarico professionale	Valore in Euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di altissima professionalità (art. 22, comma 1, par. II, lett. a) del CCNL del 23.1.2024)	44.060,00
Incarico professionale di alta specializzazione (art. 22, comma 1, par. II, lett. b) del CCNL del 23.1.2024)	43.339,00
Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. 22, comma 1, par. II, lett. c) del CCNL del 23.1.2024)	31.133,00
Incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) del CCNL del 23.1.2024)	30.891,00

5. Resta fermo quanto previsto all'art. 62, comma 5 del CCNL 19 dicembre 2019 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico) in merito alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa.

6. La retribuzione di posizione complessiva è attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione e degli eventuali atti d'indirizzo e coordinamento del Ministero della salute.

7. La graduazione delle funzioni è effettuata dalle aziende od enti sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi enti od aziende possono assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali e degli eventuali atti di indirizzo di cui al comma 6 nonché previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera d) (Confronto aziendale) del CCNL 23 gennaio 2024:

a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui al Titolo III sul «Sistema degli incarichi dirigenziali» e in particolare dall'art. 22, comma 1 (Tipologie d'incarico) del CCNL 23 gennaio 2024;

b) complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai dipartimenti;

c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;

d) affidamento e gestione di *budget*;

e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel *budget* affidato;

f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;

g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;

h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;

i) utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;

j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente;

k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;

l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;


m) ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;

n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri;

o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa.

8. Nell'ambito della medesima azienda o ente, agli incarichi è attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parità di rilevanza delle funzioni e delle connesse responsabilità sulla base dei criteri di graduazione adottati.

9. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, ferma la graduazione delle relative funzioni dirigenziali, spetta il 65% della sola retribuzione di posizione - parte fissa.



10. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile -, è prevista una maggiorazione fra il 30% ed il 50%, che continua ad essere posta a carico del bilancio aziendale, calcolato sul valore indicato per l'incarico di direzione di struttura complessa indicato nella tabella di cui al comma 4.

11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 69 (Retribuzione di posizione) del CCNL del 23 gennaio 2024.

Art. 15

Indennità di specificità medico - veterinaria e indennità di specificità sanitaria

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall'anno successivo, l'importo annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico veterinaria di cui all'art. 65 del CCNL 23 gennaio 2024 per i dirigenti medici e veterinari è rideterminata in euro 9.466,00.

2. Per i dirigenti medici e veterinari di *ex* secondo livello, l'indennità di specificità medico veterinaria di cui all'art. 65 del CCNL 23 gennaio 2024 è rideterminata negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità e con le decorrenze indicate nella seguente tabella:

Dall'1.1.2024	Dal 31.12.2024 e a valere dall'anno successivo
12.898,64	13.202,42

3. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall'anno successivo, l'importo annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'art. 66 del CCNL 23 gennaio 2024 è rideterminato in euro 1.614,46.

4. Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si continua a provvedere con il fondo di cui all'art. 18, comma 1 (Fondi aziendali).

Art. 16

Indennità per incarico di direzione di struttura complessa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore annuo lordo per tredici mensilità dell'indennità di direzione di struttura complessa di cui all'art. 80 del CCNL 23 gennaio 2024, è rideterminato in euro 11.157,00.

Art. 17

Clausola di garanzia

1. Ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in relazione all'incarico conferito, è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), con o senza soluzione di continuità, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2 (Tipologie d'incarico) del CCNL 23 gennaio 2024.

2. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilità di cui al comma 1 sono stabiliti come segue:

anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni euro 6.798,00;

anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni euro 7.600,00;

anzianità uguale o superiore a 20 anni euro 9.100,00.

3. Ai fini della verifica del possesso del requisito della «valutazione positiva», ai sensi del comma 1, si fa riferimento, per quanto concerne le anzianità di cui al comma 2, primo e secondo alinea, alla valutazione effettuata per il riconoscimento del maggior valore di indennità di esclusività, in corrispondenza dei diversi scaglioni di anzianità a tal fine previsti. Ai fini del riconoscimento del valore di cui al comma 2, terzo alinea, si fa invece riferimento all'ultima valutazione in ordine di tempo effettuata dal Collegio tecnico.

4. Qualora la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito, dovesse risultare inferiore rispetto ai valori di cui al comma 2,

la retribuzione di posizione d'incarico verrà maggiorata fino al raggiungimento dei valori di cui al comma 2. Tale maggiorazione è da intendersi come parte variabile della retribuzione di posizione e non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito sia superiore ai valori di cui al comma 2. La maggiorazione, se spettante, è erogata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianità di cui al comma 2 sono maturati.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 71 (Clausola di garanzia) del CCNL del 23 gennaio 2024.

Capo II

FONDI AZIENDALI

Art. 18.

Fondi aziendali

1. Sono confermate le modalità di costituzione e di utilizzo del «Fondo per la retribuzione degli incarichi» di cui all'art. 94 del CCNL 19 dicembre 2019, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 72 del CCNL del 23 gennaio 2024. Il fondo è altresì stabilmente incrementato:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un importo annuo lordo pro-capite pari ad euro 1.597,70, per le unità di dirigenti destinatari del presente CCNL, in servizio al 31 dicembre 2021;

b) a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall'anno successivo, delle risorse necessarie a corrispondere gli incrementi dell'indennità di specificità medico-veterinaria e dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'art. 15, previsti con la medesima decorrenza.

2. Sono confermate le modalità di costituzione ed utilizzo del «Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» di cui all'art. 96 del CCNL del 19 dicembre 2019 con esclusione del comma 4, lettera c) del medesimo articolo, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 73 del CCNL del 23 gennaio 2024. Il presente fondo:

a) è incrementato in modo stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un importo pro-capite annuo lordo pari ad euro 344,50 per le unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2021;

b) è incrementabile delle ulteriori risorse destinate all'indennità di pronto soccorso dall'art. 1, comma 323 della legge n. 207/2024 e dall'art. 1, comma 526 della legge n. 197/2022, attribuite a ciascuna azienda o ente ai sensi dell'art. 75, comma 2 del CCNL 23 gennaio 2024, con le decorrenze stabilite dalle già menzionate norme di legge;

c) è incrementabile della quota di risorse stanziata ai sensi del comma 4.


3. Sono confermate le modalità di costituzione ed utilizzo del «Fondo per la retribuzione di risultato» di cui all'art. 95 del CCNL del 19 dicembre 2019, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 74 del CCNL del 23 gennaio 2024. Il presente fondo:

a) è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un importo di euro 130,00 pro-capite, applicato alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2021;

b) è incrementabile della quota di risorse stanziata ai sensi del comma 4;

c) è incrementabile, a decorrere dal 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera l) (Confronto regionale) del CCNL 23 gennaio 2024, con la quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 238 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinata al personale di cui al presente CCNL secondo il piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale. Tali risorse sono integralmente destinate ai premi collegati alla performance individuale di cui all'art. 93 del CCNL 19 dicembre 2019, secondo i criteri di cui all'art. 9, comma 5, lettera b) del CCNL 23 gennaio 2024 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) con prioritaria destinazione ai dirigenti medici in misura comunque non superiore al 20% dello stipendio tabellare.

4. Le aziende ed enti possono destinare al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui al comma 2 ed al Fondo per la retribuzione di risultato di cui al comma 3, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207/2024 e con la decorrenza ivi indicata, complessive risorse in misura non superiore ad un importo di euro 193,00 annuo pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2021.



5. Gli incrementi del comma 3 non sono computati, per il biennio 2025-2026, nella retribuzione di risultato annuale di cui all'art. 27, comma 3 del CCNL 23 gennaio 2024, utilizzata ai fini del calcolo dell'eventuale ulteriore impegno orario dei dirigenti ivi disciplinati.

6. Dalla costituzione del fondo relativa all'annualità 2026 è disapplicato l'art. 94, comma 3, lettera e) del CCNL 19 dicembre 2019 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).

Capo III

Compensi correlati alle condizioni di lavoro

Art. 19.

Indennità di polizia giudiziaria

1. Ai dirigenti della presente area addetti ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, cui sia attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo, compete l'indennità di polizia giudiziaria mensile lorda, da corrispondersi per dodici mesi.

2. L'indennità di cui al comma 1 è stabilita in euro 1.239,48 annui.

3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 18, comma 2 (Fondi aziendali).

4. L'indennità di cui al presente articolo cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1.

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce a decorrere dal 1° febbraio 2024, l'art. 81 (Indennità di polizia giudiziaria) del CCNL del 23 gennaio 2024.

TITOLO IV

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 20.

Termini di preavviso

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:

a) otto mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a due anni;

b) ulteriori quindici giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri quattro mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come «anno compiuto» la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

6. Durante il periodo di preavviso, compatibilmente con le esigenze organizzative e tenuto conto delle esigenze del dirigente, è consentita la fruizione delle ferie a giornata intera.

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dirigente ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta e permanente di cui all'art. 38, comma 5 del CCNL 23 gennaio 2024 (Assenze per malattia), l'azienda o ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 32, comma 10 del CCNL 23 gennaio 2024 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) del CCNL 23 gennaio 2024 (Retribuzione e sue definizioni).

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 83 (Termini di preavviso) del CCNL 23 gennaio 2024.

TITOLO V

LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Art. 21.

Tipologie di attività libero professionale intramuraria

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte dell'utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4 del CCNL 23 gennaio 2024 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti);

b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 88, comma 4 del CCNL 23 gennaio 2024 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda o ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.

2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 del CCNL 23 gennaio 2024 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende o enti ai propri dirigenti, allo scopo di:

ridurre le liste di attesa;

acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti; in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lettera b) del CCNL 23 gennaio 2024 (Confronto regionale).

3. La misura della tariffa oraria di cui al comma 2 da erogare per tali prestazioni è pari a 80 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'azienda ed ente, tale valore può essere elevato fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali. In ogni caso si applica il limite di cui al comma 4.

4. Nell'applicazione del comma 3, le aziende ed enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'azienda ed ente, prendendo a riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 - detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità. La Regione può prevedere, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del CCNL 23 gennaio 2024 (Confronto regionale), una revisione dei suddetti limiti finanziari annuali a livello aziendale, mediante compensazione tra le aziende o enti, fermo restando il limite finanziario annuale a livello regionale. Il limite aziendale even-



tualmente revisionato dalla regione può essere annualmente integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.

6. Qualora tra le prestazioni di cui al comma 2 rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. È inoltre necessario che:

a) sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda o ente per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;

b) siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;

c) sia definito un tetto massimo delle guardie notturne effettuate al di fuori dell'orario di lavoro non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda o ente nell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;

d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in 640 euro lordi, il cui onere è a carico del bilancio dell'azienda ed ente nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

7. La presente disciplina è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo regionale.

8. L'attività libero professionale è prestata con le modalità indicate nell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000. L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal decreto legislativo n. 81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 118 del CCNL 19 dicembre 2019 (Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione).

9. Il presente articolo disapplica e sostituisce, dall'annualità 2026, l'art. 89 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) del CCNL 23 gennaio 2024.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti auspicano un rapido avvio della stagione negoziale 2025-2027 con l'emanazione del relativo atto di indirizzo al fine di realizzare un tendenziale allineamento tra periodo contrattuale di riferimento ed entrata in vigore del relativo CCNL.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti, prendendo atto del finanziamento disposto dall'art. 6, comma 5 della legge 12 settembre 2025, n. 131 e dal decreto del Ministro della salute conseguente, per il riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolte dal personale dirigente delle aziende o enti operanti - anche in parte - nei comuni montani, nel ritenere che dette risorse debbano trovare allocazione nel «Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro», rinviando la discussione della relativa disciplina e relative modalità applicative alla stagione contrattuale 2025-2027.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti concordano sulla opportunità di aggiornare la disciplina relativa alla libera professione, anche attraverso una maggiore semplificazione normativa e affrontare la disciplina delle prestazioni rese in giornata infrasettimanale.

Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti si danno atto che le indicazioni fornite da Agenas in materia di formazione continua dei professionisti sanitari prevedono la maturazione di crediti formativi a seguito dello svolgimento di attività di tutoraggio individuale.

Dichiarazione congiunta n. 5

Fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, le parti precisano che, in riferimento al campo di applicazione di cui all'art. 1, comma 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) si applicano gli incrementi dei fondi previsti a carico delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali.

26A01673

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TURISMO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 131	Philipp Bacher	39032 Bressanone (BZ) - via del Vescovado, 11

26A01651

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Martino della Battaglia».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitiviniicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Par-



lamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 27 maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine protetta per i vini «San Martino della Battaglia» e, nel contempo è stato approvato il relativo disciplinare di produzione da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel sito *web* del Ministero;

Esaminata la documentata domanda presentata il 13 maggio 2025, prot. n. 209633, dal Consorzio Valtènesi, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 riguardo ai confezionamento e alla chiusura dei recipienti del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «San Martino della Battaglia», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia e della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Martino della Battaglia».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

MODIFICA ORDINARIA DELL'ART. 8 (CONFEZIONI E CHIUSURE) DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (MENZIONE SPECIFICA TRADIZIONALE ITALIANA: DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - D.O.C.) DEI VINI «SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA»

L'art. 8 del disciplinare di produzione è così modificato:

testo vigente:

Art. 8.
Confezioni e chiusure

Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino della Battaglia» può essere immesso al consumo in contenitori di qualsiasi capacità. Qualora venga confezionato in recipienti da 0,375 a 3 litri, può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero. Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 per specifiche esigenze commerciali possono avere la chiusura a vite.

Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino della Battaglia» liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 1,0 e con tappo di sughero.

testo modificato:

«Art. 8.
Confezioni e chiusure

Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino della Battaglia» può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità da 0,375 a 3 litri.

Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalla normativa vigente.

Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino della Battaglia» liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 1,0.».

26A01647

Domanda di modifica del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Vincisgrassi alla maceratese».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Vincisgrassi alla maceratese», nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, presentata dal gruppo dei produttori che possiedono i requisiti previsti dall'art. 27, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 18 marzo 2026 presso il Salone di Palazzo Cima, sede della Segreteria dell'I.P.S.E.O.A. «G. Varnelli» in corso Garibaldi n. 95 a Cingoli (MC), provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Vincisgrassi alla maceratese», sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«Vincisgrassi alla maceratese»

Stato membro o paese terzo «Italia».

1. Nome (nomi) da registrare: Vincisgrassi alla maceratese.
2. Tipo di prodotto.
- 2.1 Piatti pronti
3. Motivi della registrazione.



3.1. *Specificare se il prodotto:*

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Dalla ricerca storica si evidenzia l'uso tradizionale degli ingredienti specifici nella provincia di Macerata: la confezione della pasta all'uovo con vino cotto o Marsala, il sugo rosso con l'uso di carni non macinate e loro ossa con midollo e le rigaglie di animali da cortile per la preparazione del condimento.

3.2. *Specificare se il nome:*

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

Il termine «Vincisgrassi alla maceratese», per cui si chiede la registrazione, fa riferimento alla pasta al forno realizzata principalmente nella Provincia di Macerata da oltre 80 anni, costantemente realizzata e tramandata nella tradizione orale.

Il piatto è realizzato con sfoglie di pasta all'uovo, alternate a sugo ricco di carni, di animali da cortile e loro frattaglie, di maiale e vitello, con besciamella e formaggio grattugiato. Nell'ampia bibliografia reperita, i Vincisgrassi sono, storicamente, il piatto più diffuso tra le ricette della cucina marchigiana. La ricetta che viene descritta nel disciplinare è quella storicamente consolidata e abitualmente proposta da ristoranti e gastronomie del territorio in cui è nata la tradizione.

Il termine «Vincisgrassi alla maceratese», per cui si chiede la registrazione, fa riferimento alla pasta al forno realizzata principalmente nella Provincia di Macerata da oltre 80 anni, costantemente realizzata e tramandata nella tradizione orale.

Il piatto è realizzato con sfoglie di pasta all'uovo, alternate a sugo ricco di carni, di animali da cortile e loro frattaglie, di maiale e vitello, con besciamella e formaggio grattugiato. Nell'ampia bibliografia reperita, i Vincisgrassi sono, storicamente, il piatto più diffuso tra le ricette della cucina marchigiana. La ricetta che viene descritta nel disciplinare è quella storicamente consolidata e abitualmente proposta da ristoranti e gastronomie del territorio in cui è nata la tradizione.

4. Descrizione.

4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (art. 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

I «Vincisgrassi alla maceratese» sono un primo piatto gratinato ottenuto da tre preparazioni base: la pasta all'uovo fresca, il sugo di condimento con frattaglie e la besciamella, a cui viene aggiunto del formaggio grattugiato Parmigiano reggiano DOP o Grana Padano DOP.

Al momento dell'immissione al consumo, i «Vincisgrassi alla maceratese» devono presentare le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisico-chimiche:

proteine: 9-13 g/100 g di prodotto; le proteine s'intendono su sostanza secca (s.s.);

caratteristiche organolettiche:

aspetto: pasta al forno rossa con almeno 7/8 strati visibili, besciamella e sugo rosso di carne Colore: sugo rosso scuro, crosta dal rosso scuro al marrone scuro;

odore/aroma: ragù di carne stracotto, formaggio cotto e besciamella;

sapore: leggere sensazioni di salato e amaro;

consistenza: crosta croccante, strati morbidi.

4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (art. 7, paragrafo 2, del presente regolamento).

Proporzioni della ricetta in fase di assemblaggio:

20-40% Pasta all'uovo (la percentuale è riferita alla pasta pronta per il processo di assemblaggio);

40-70% Sugo;

5-15% Besciamella.

Ingredienti per il sugo:

30-40% carni fresche, di cui:

45-55% di carni di pollo e/o anatra e/o oca e/o coniglio e/o papera, inclusi eventuali colli, ali, zampe di pollo, schiena di coniglio;

35-40% di bovino e/o suino (con ossa, midollo e muscolo); queste carni sono ammesse anche macinate purché grossolanamente, o tagliate al coltello;

10-15% di rigaglie (stomaci e fegati) di pollo e/o anatra e/o oca e/o coniglio e/o papera, tagliate grossolanamente;

5-15% concentrato di pomodoro e/o 5-30% passata di pomodoro;

1-3% sedano, 1-3% carota, 2-5% cipolla bianca steccata con chiodi di garofano, mazzetto di piante aromatiche (q.b.) che devono essere fresche o essiccate, non sostituite da aromatizzanti sintetici;

2-5% vino bianco secco;

0-5% lardo di maiale o guanciaie;



4-8% olio extra vergine di oliva;
sale e pepe nero macinato q.b.;

2-5% Parmigiano reggiano DOP o Grana padano DOP grattugiati;

acqua fino a ricoprire le carni;

0-8% latte intero UHT o fresco pastorizzato (facoltativo).

Ingredienti per la besciamella:

80-90% di latte intero UHT o fresco pastorizzato;

5-10% farina di frumento tenero;

5-10% burro;

sale, pepe nero macinato e noce moscata q.b.

Ingredienti per la pasta:

26-35% uova fresche di gallina e/o 0-3% tuorli. È possibile sostituire uova e tuorli con ovoprodotti liquidi pastorizzati;

60-71% di farina di frumento tenero e/o farina di frumento duro;

3% di olio extra vergine di oliva o di burro sciolto;

0-4% di vino cotto o 0-4% Marsala DOP;

sale q.b.

Elaborazione del sugo:

mettere il lardo o guanciale tritato con olio extravergine di oliva a soffriggere in una pentola, aggiungere le ossa e le carni, sedano carota e cipolla steccata con i chiodi di garofano, e far tostare molto bene a fuoco vivo, salare e pepare q.b. poi sfumare con vino bianco. Aggiungere il concentrato e/o la passata di pomodoro ed amalgamare per qualche minuto al composto; bagnare con abbondante acqua calda, in modo che la carne venga ricoperta. Lasciare bollire lentamente, facoltativamente aggiungere il latte, fino a quando la salsa si ridurrà della metà e la carne risulti ben cotta. Togliere dalla salsa la carne e le ossa spolpate; ridurre la carne a pezzettini e rimetterla nella preparazione;

rosolare in una padella le rigaglie nell'olio extra vergine d'oliva e sfumare con vino bianco secco. Ultimare la cottura per circa 15 minuti.

Elaborazione della besciamella:

bollire il latte con sale, pepe e noce moscata. Far sciogliere il burro in un pentolino, unire la farina, in modo da ottenere un composto uniforme poi aggiungere lentamente il latte caldo, fino a realizzare una crema liscia di colore bianco.

Elaborazione della pasta:

impastare la farina con i tuorli e le uova intere o con gli ovoprodotti, il vino cotto o il Marsala DOP, l'olio extravergine di oliva o il burro sciolto, il sale fino e formare un composto liscio e compatto. Lasciar riposare in luogo fresco, per circa 1 ora, poi stendere la pasta facendo una sfoglia sottile, scottare in acqua bollente salata per pochi minuti, quindi raffreddare in acqua fredda, scolare e disporre la pasta su di un canovaccio per farli asciugare.

Assemblaggio:

imbrattare una teglia da forno rettangolare del materiale idoneo alla cottura e alla conservazione degli alimenti e disporre a strati la pasta, il condimento di carne e rigaglie, poca besciamella ed il formaggio grattugiato, ripetendo l'operazione per 7/8 volte. Nell'ultimo strato mettere sugo in abbondanza, poca besciamella e abbondante formaggio grattugiato così da creare, dopo la cottura, uno strato croccante. Infornare a 180°C per circa 30-40 minuti.

I Vincisgrassi alla maceratese possono essere destinati sia al consumo immediato che al consumo differito. In quest'ultima ipotesi, dopo aver compiuto l'intera preparazione, occorre cuocerli per 20 minuti a 180°C, abatterli positivamente a +3°C o negativamente a -18°C per conservarli alle temperature e ai tempi fissati dalle normative igienico-sanitarie vigenti; è ammesso anche l'abbattimento negativo diretto a -18°C, senza la cottura prevista al precedente paragrafo. La conservazione può avvenire sia in teglia che in contenitori per alimenti chiusi in porzioni singole.

4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (art. 7, paragrafo 2, del presente regolamento).

Nella storia della gastronomia italiana, la ricetta dei Vincisgrassi alla maceratese era molto ricca e costosa, sia per gli ingredienti che per la lavorazione e per questo realizzata, in passato, nelle occasioni speciali e nelle famiglie nobili. A partire dal secondo dopoguerra, il miglioramento delle condizioni economiche della classe media ha consentito la

propagazione del piatto fino ai giorni nostri e, tra le paste al forno, i Vincisgrassi alla maceratese continuano a differenziarsi per l'uso ingredienti tipici della tradizione contadina marchigiana. Le rigaglie di animali da cortile, per lungo tempo scartate, caratterizzano in ogni ricettario la loro preparazione.

I Vincisgrassi alla maceratese vengono codificati, per la prima volta, nel ricettario di Cesare Tirabasso, la Guida in cucina del 1927; l'autore reinterpreta un antico pasticcio in uso nella tradizione della Provincia di Macerata e attesta la trasmissione orale, per oltre un secolo del piatto realizzato con sfoglie di pasta all'uovo alternate a sugo ricco realizzato con carni di animali da cortile e loro frattaglie, maiale e vitello, poi spolpate, con besciamella e formaggio grattugiato, ingredienti disponibili in occasioni speciali nell'economia mezzadrile.

In un'alimentazione povera di proteine animali, come quella contadina, non si poteva escludere l'uso di parti minori (le interiora) che apportavano nutrimento e gusto fino a rendere la preparazione differente dalle altre. L'evoluzione della gastronomia e del gusto ha determinato la scomparsa di ingredienti difficilmente reperibili come le animelle ed il cervello di agnello ma, per generazioni, la ricetta si continua a preparare in ogni occasione di festa.

Tutte le ricette reperite - dal 1927 ad oggi - prevedono l'uso costante di sfoglie di pasta all'uovo, composte in una teglia da forno a strati alternati con sugo di carne, pomodoro e frattaglie di animali da cortile con besciamella e formaggio grattugiato.

Riferimenti bibliografici della ricetta:

«La guida in cucina» del cuoco Cesare Tirabasso del 1927 (Bison & Leopardi editori, Macerata 1927, pag. 91) viene attestato che «i vincisgrassi sono molto in uso nelle Marche, specie nella Provincia di Macerata»;

«Le ricette regionali italiane» (A. Gosetti Della Salda, La cucina italiana editore, Milano 1967, pag. 608. Viene ribadito che «questo piatto appetitoso e decisamente nutriente, i vincisgrassi, è antico e tradizionale della Provincia di Macerata»;

«La Cucina delle Marche» del 2010 (P. Carsetti, Newton Compton editore, pag. 133), riporta la ricetta come codificata;

«Le ricette d'oro delle migliori osterie e trattorie italiane» del 2010 (C. Cambi, Newton Compton editore, pag. 515), descrive la ricetta come «Vincisgrassi alla maceratese»;

«Marche a tavola» del 2003 di A. Carnevale Mallè e altri, a pag. 34, la ricetta dei vincisgrassi ha per titolo «Vincisgrassi alla maceratese»;

«Vincisgrassi» pubblicazione della Camera di Commercio della Provincia di Macerata con la collaborazione di Confcommercio, Accademia Italiana della Cucina e Federucocchi Editore dalla Camera di Commercio nel 2000.

26A01648

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento UE di esecuzione n. 2024/219 del 3 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L - del 10 gennaio 2024, con il quale è stata registrata e protetto il nome dell'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo» (IGP);

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della I.G.T. dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo»;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (MENZIONE SPECIFICA TRADIZIONALE ITALIANA: INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA - I.G.T.) DEI VINI «TERRE ABRUZZESI» O «TERRE D'ABRUZZO»

La proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), consultabile al seguente percorso: Qualità > Indicazioni geografiche e Specialità tradizionali garantite > Vini DOP e IGP > Procedura di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione - Domande di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione > Anno 2026 > Sezione 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari > Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

In alternativa, è possibile consultare direttamente la pagina al seguente *link*: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23951>

All'interno della pagina consultare le seguenti sezioni: Sezione: 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari > Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

26A01649

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Salice Salentino».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 224 del 25 agosto 1976, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Salice Salentino»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP», acquisita al prot. ingresso n. 0297847 del 4 luglio 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Salice Salentino», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Puglia (prot. ingresso n. 0047704 del 3 febbraio 2025);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Salice Salentino»;

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «SALICE SALENTINO»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), seguendo il percorso:

Qualità > Vini DOP e IGP > Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale > Anno 2025 > 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari > Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

ovvero al seguente link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23951>

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari > Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

26A01666

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giorgio Martire nella Parrocchia dei Santi Germano e Prospero, entrambe in Peccioli.

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Volterra ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giorgio Martire nella Parrocchia dei Santi Germano e Prospero, entrambe con sede in Peccioli (PI).

La Parrocchia dei Santi Germano e Prospero subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Giorgio Martire che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A01650

Soppressione dell'Associazione laicale denominata «Pia Opera degli Esercizi Spirituali Chiusi», in Faenza.

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2026 viene soppressa l'Associazione laicale denominata «Pia Opera degli Esercizi Spirituali Chiusi», con sede in Faenza (RA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A01671

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Pietro Apostolo nella Parrocchia dei Santi Germano e Prospero, entrambe in Peccioli.

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Volterra ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Pietro Apostolo nella Parrocchia dei Santi Germano e Prospero, entrambe con sede in Peccioli (PI).

La Parrocchia dei Santi Germano e Prospero subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Pietro Apostolo che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A01672

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 27 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0003338/BIO-L-88 del 25 marzo 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 27 novembre 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2025, in misura pari a euro 136,00 pro-capite.

26A01667

Approvazione della delibera dell'ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 57/2025 - adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici, in data 9 dicembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0003340/ENP-AGR-L-194 del 25 marzo 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 57/2025, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 9 dicembre 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2025, in misura pari a euro 36,32 pro-capite.

26A01668

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 0 7 *

€ 1,00

